



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
Ufficio Fallimentare

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott. Eugenio Gramola	Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio	Giudice
dott. Marco Tornatore	Giudice rel.

all'esito dell'udienza tenutasi in Camera di Consiglio in data 16 ottobre 2019 ha pronunciato il seguente:

D E C R E T O

Nel procedimento civile R.G. n. 3/2018 promosso da:

CASINO DE LA VALLÉE S.P.A. (siglabile CAVA), avente sede legale in Saint-Vincent (AO), Via Italo Mus S.N.C., in persona dell'amministratore unico dott. F. R., rappresentata e difesa dagli avv. ti

RICORRENTE

nel quale si sono costituiti:

Il Commissario Giudiziale di Casinò de la Vallée S.p.A. in Concordato Preventivo, dott. F. P., domiciliato in Via (n.) presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende per delega allegata al presente atto, giusta autorizzazione del Giudice Delegato in data 10 settembre 2019;

COMMISSARIO GIUDIZIALE

ELIE CLAIMS S.A., nuova denominazione di Apogon Shipping Company S.A., in persona del suo amministratore l.r.p.t. dott. S. P. D. A., con sede legale in I, a, elettivamente domiciliata in (n.), presso lo Studio Legale dell' difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'A

1

OPPONENTE

VALCOLOR S.R.L., con sede in Sarre (AO) loc. _____ in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante sig. _____ rappresentata e difesa, giusta delega allegata al presente atto eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima in Milano, via _____ n. _____

OPPONENTE

BALLY GAMING NETHERLANDS II B.V., società costituita nei _____ Amsterdam, rappresentata dall'avv. _____

CREDITORE COSTITUITO

osserva

1. Il procedimento di approvazione del concordato preventivo.

In data 12.3.2019 la società **CASINO DE LA VALLÉE S.P.A** – società costituita il 2.12.2002 (in esecuzione della Legge Regionale della Valle d'Aosta del 30 novembre 2001, n. 36) avente ad oggetto la "gestione dell'esercizio della Casa da Gioco di Saint Vincent" – depositava il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F.

Nella proposta formulata dalla società ricorrente, si prevedeva un concordato con continuità aziendale diretta ai sensi dell'art. 186-bis L.F., che in sintesi contemplava:

1. il pagamento integrale dei costi di procedura e di funzionamento;
2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
3. il soddisfacimento in misura del 78%, dei creditori chirografari di cui alla CLASSE 1;
4. la suddivisione del ceto creditorio chirografario in due distinte classi:
 - (a) **CLASSE 1:** Debiti chirografari - la classe accoglie tutti i creditori che non godono di alcun privilegio;
 - (b) **CLASSE 2:** Finanziamenti postergati - la classe accoglie i debiti finanziari in essere con FINAOSTA/REGIONE per capitale ed interessi maturati e non corrisposti fino al 12 novembre 2018;
5. la durata quinquennale per l'esecuzione del concordato, strettamente connessa al completamento del piano industriale di prosecuzione dell'attività, con durata sino al 2023 e conclusione dei pagamenti nel primo semestre del 2024.

Con decreto del 27.3.2019, il Tribunale ammetteva la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo e fissava l'adunanza dei creditori per la data









































